

DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2020
8/2020/R/IDR

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1096^a riunione del 21 gennaio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (di seguito: d.lgs. 229/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 dicembre 2018, n. 526, recante l'adozione del Piano straordinario degli interventi nel settore idrico;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «invasi»”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019, recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche” (di seguito: d.P.C.M. 30 maggio 2019);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2019 (di seguito: D.M. 19 novembre 2019), recante “Criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);
- il parere dell’Autorità 18 dicembre 2018, 690/2018/I/IDR, recante “Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente interventi prioritari e criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante “Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 25/2018/R/IDR, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai

fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 242/2019/A);
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 353/2019/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della L. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al d.P.C.M. 30 maggio 2019” (di seguito: deliberazione 353/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione 10 settembre 2019, 368/2019/R/IDR, recante “Definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche. Inquadramento generale e prime linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 368/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;

- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l'Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. *a*);
 - “predispone (...) una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori” (lett. *b*);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera *d*);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. *e*);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera *f*).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l'Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi (PdI) tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell'ambito (di seguito: EGA) sono tenuti ad adottare e a trasmettere all'Autorità medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PdI (da redigere coerentemente con il piano economico finanziario, PEF) contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;
- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall'Autorità, ha permesso, tra l'altro, di delineare un quadro delle

condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell'ambito;

- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell'aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l'Autorità ha fornito, in particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all'aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento rilevate da ciascun Ente di governo dell'ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR;
- con la recente deliberazione 580/2019/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che, ai fini della redazione dello specifico schema regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito debba tenere conto degli effetti di lungo periodo di eventuali opere di rilevanza strategica – caratterizzate da complessità tecnica e da tempi di realizzazione pluriennali – redigendo un *Piano delle Opere Strategiche (POS)* - quale parte integrante e sostanziale del PdI – che preveda a tendere un saggio di rinnovo delle infrastrutture coerente con la vita utile delle medesime e che riporti lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza (articolo 3 della deliberazione da ultimo citata).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- alcune norme adottate negli ultimi anni dalla legislazione nazionale permettono di ampliare la gamma di strumenti utilizzabili per la copertura dei fabbisogni di investimento che emergono nel settore idrico, in un quadro di efficace coordinamento delle misure impiegabili;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la legge 221/15 ha previsto, all'articolo 58, che:
 - “A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico [ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea)], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia [di seguito: Fondo] per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità (...) nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)” (comma 1);

- “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, (...), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità (...), sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 (...), con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie” (comma 2);
- l'Autorità “disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo (...), nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2” (comma 3) e, “al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, (...) pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati” (comma 4);
- la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte, nonché le attività svolte nell'ambito di un tavolo interistituzionale presso il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno contribuito al completamento dell'*iter* di approvazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione della norma primaria (d.P.C.M. 30 maggio 2019).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il citato d.P.C.M. 30 maggio 2019, tra le disposizioni generali, oltre alle definizioni (articolo 1), specifica, quali finalità del Fondo (articolo 2, comma 1), il potenziamento delle infrastrutture idriche e il superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi enucleati al successivo articolo 5;
- il decreto in parola prevede poi:
 - a) come strumenti utilizzati dal Fondo, la garanzia (prestata direttamente a beneficio del gestore titolato) di pagamento del "Valore di Subentro Riconosciuto" (definito come “il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del Fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui

- all'articolo 5”), o, in alternativa, la garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato (articolo 3);
- b) che le garanzie concesse dal Fondo siano dirette, incondizionate, a prima richiesta e conformi alla disciplina dell’Unione europea in materia (articolo 4, comma 3);
- c) in merito ai criteri di valutazione per la concessione della garanzia (articolo 5), che:
- i) l’Autorità subordini la garanzia del Fondo:
- alla sottoscrizione di una convenzione di affidamento (“predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo (...) adottata dall’ARERA con deliberazione 656/2015/R/IDR”), oppure - in caso di soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, ovvero ai sensi dell’articolo 147, comma 2-bis, del medesimo d.lgs. 152/06 - all’acquisizione dell’assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall’Ente di governo dell’ambito;
 - all’acquisizione di equivalenti garanzie per i gestori di dighe e delle opere di adduzione e derivazione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del servizio idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione;
- ii) la garanzia del valore di subentro e del rimborso del credito sia concessa, nel rispetto dell’equilibrio finanziario del Fondo, secondo le modalità definite dall’Autorità - e con priorità per l’uso potabile - per la realizzazione di:
- interventi previsti nel Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (comma 2, lett. a);
 - interventi (non ancora finanziati e avviati), che si qualificano come necessari all’adeguamento ai parametri di qualità tecnica introdotti dall’Autorità con deliberazione 917/2017/R/IDR, con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, che presentino una o più delle seguenti caratteristiche (comma 2, lett. b):
 - 1) interventi (previsti nei Piani d’ambito) da realizzare in via d’urgenza e funzionali all’adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali;
 - 2) interventi di carattere emergenziale (tra cui quelli resi necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque) previsti nei Piani d’ambito;
 - 3) interventi strategici (previsti nei Piani d’ambito) funzionali al conseguimento degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, interventi di risanamento e ammodernamento o ampliamento delle reti acquedottistiche anche ai fini del contenimento delle perdite;

- 4) interventi funzionali al SII necessari e urgenti per il recupero della capacità di invaso e di tenuta idraulica delle grandi dighe, per la messa in sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, per il completamento o adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta, previsti nei Piani d'ambito o indicati direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 5) ulteriori interventi indifferibili e urgenti, non inclusi nella programmazione dei Piani di ambito né inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere sovraregionale e nazionale, con la specificazione che l'estensione del Fondo a tali interventi sia attuata previo accordo in Conferenza unificata;
 - interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale, che ricadono in una delle tipologie sopra riportate (comma 2, lett. c);
- d) che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 6);
- e) in ordine alle modalità di gestione del Fondo (articolo 7, comma 1), che l'Autorità - tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6 - definisca:
 - i requisiti soggettivi dei richiedenti;
 - le modalità di richiesta della garanzia;
 - le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, tenendo conto che: i) tale valore non può essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli interventi di cui al precedente articolo 5, determinato secondo le modalità stabilite a fini tariffari dall'Autorità; ii) la garanzia può essere prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei predetti interventi;
 - le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti;
 - i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia;
 - le modalità di accantonamento, fissando una percentuale di accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo garantito;
 - le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;
 - i casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalità di liquidazione;
- f) ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei principi e dei criteri

contenuti nel decreto, che l'Autorità, avvalendosi anche di Csea per il controllo sullo sviluppo degli interventi di cui all'articolo 5:

- acquisisca il relativo cronoprogramma recante le fasi e i tempi di esecuzione dei medesimi;
 - acquisisca periodicamente dati volti ad accertare lo stato di avanzamento, nonché il dettaglio delle motivazioni alla base di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori;
 - effettui controlli, anche nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dai soggetti competenti, tesi ad assicurare, tra l'altro, che non vi sia duplicazione degli oneri a carico del SII;
 - pubblichi nel proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati (articolo 7);
- g) relativamente alle fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo (articolo 8), che l'Autorità individui la componente tariffaria (da indicarsi separatamente in bolletta), destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei relativi costi di gestione (nel limite massimo del 2% delle risorse assegnate al Fondo in parola), in modo tale da assicurare una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo è preposto, mantenendo altresì in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso; in particolare, nel disciplinare la menzionata componente tariffaria, l'Autorità "assicura che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente stabiliti [dall'Autorità medesima]";
- h) in merito agli organi di amministrazione del Fondo (articolo 9), che:
- Csea gestisca il Fondo, conceda le garanzie e definisca le modalità operative in coerenza con le modalità individuate dall'Autorità, provvedendo altresì al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata (comma 1);
 - ai fini "dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall'articolo 1, comma 522, della legge n. 205 del 2018, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal Fondo nonché dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente art. 6", l'Autorità istituisca un Comitato di valutazione del rischio presso Csea, la cui partecipazione è a titolo gratuito (comma 2);
 - il Comitato di valutazione del rischio esprima il parere in ordine alle modalità operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, verificando la conformità delle richieste alle previsioni contenute nel decreto in discorso e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di cui al precedente articolo 6 - con il quale dovranno essere

individuati i criteri, le condizioni e le modalità affinché gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato (comma 3);

- i) per quanto concerne gli obblighi di comunicazione (articolo 10), che:
- Csea informi periodicamente i Ministeri competenti e l’Autorità sulle garanzie concesse e sullo sviluppo degli investimenti (comma 1) e trasmetta semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Autorità una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosità del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo (comma 3);
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità relazionino annualmente alla Conferenza unificata, sulle garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti (comma 4).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto 19 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 14 dicembre, ha stabilito criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo;
- in particolare, l’articolo 2 di tale decreto, in materia di operatività della garanzia dello Stato, prevede che:
 - “gli interventi di garanzia del Fondo, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza” (comma 1);
 - “la garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante” (comma 2) e che tale garanzia “opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo” (comma 3);
 - la richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell’economia e delle finanze ed a Csea, trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo (comma 4);
 - “il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di Csea, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l’escussione della garanzia dello Stato” (comma 5);
 - “le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione

- della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione” (comma 6);
- con l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato, questi è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell’operazione assistita dall’intervento del Fondo; Csea, in nome e per conto e nell’interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi della normativa vigente (comma 7);
 - il decreto in parola all’articolo 3 (“Monitoraggio”) prevede, inoltre, che:
 - “(...) Csea fornisce al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo e sulla sua sostenibilità, con particolare riferimento alla rischiosità degli interventi ammessi alla garanzia, all’adeguatezza dei relativi accantonamenti ed alla congruità delle risorse disponibili sul Fondo” (comma 1);
 - “Il Ministero dell’economia e delle finanze può, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, acquisire ulteriori informazioni. Qualora dall’insieme delle informazioni acquisite emergano squilibri economico-finanziari che possano compromettere la sostenibilità del Fondo, il Ministero dell’economia e delle finanze può proporre alla Csea ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’adozione di misure finalizzate al contenimento dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza” (comma 2);
 - il direttore generale del Tesoro, sentita Csea ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può, con decreto - qualora le misure adottate, secondo i presupposti e la procedura di cui all’alinea precedente, non fossero ritenute idonee a ristabilire l’equilibrio e la sostenibilità economico-finanziaria del Fondo con possibili ripercussioni sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica - sospendere l’operatività della garanzia dello Stato in relazione a nuovi interventi da ammettere alla garanzia del Fondo, sino all’accertato superamento dei citati squilibri (comma 3).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 353/2019/R/IDR, l’Autorità ha avviato, in coerenza con i criteri recati dal d.P.C.M. 30 maggio 2019, un procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/2015;
- nell’ambito del procedimento di cui al precedente alinea, nel documento per la consultazione 368/2019/R/IDR, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti con riferimento ai primi interventi necessari a garantire l’avvio dell’operatività del Fondo, allo scopo di:

- agevolare l'accesso al credito, accrescendo la finanziabilità dei programmi di investimento e l'accelerazione degli interventi;
- garantire anche il rischio connesso al trasferimento delle gestioni tra diversi operatori;
- contenere l'impatto tariffario, in modo da assicurare la sostenibilità della tariffa applicata all'utenza, nonché la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo medesimo;
- nell'ambito del citato documento l'Autorità ha evidenziato la necessità di un efficace coordinamento delle misure per la promozione degli investimenti, prevedendo la possibilità che la pianificazione delle gestioni possa avere ad oggetto un orizzonte temporale più ampio di quello del periodo regolatorio, nonché l'intervento a livello istituzionale sovraordinato per tenere conto delle scelte di maggiore rilevanza strategica che interessano una pluralità di ambiti territoriali ottimali;
- relativamente agli strumenti previsti dal Fondo nel citato d.P.C.M. 30 maggio 2019 – che ha individuato la garanzia di pagamento del *valore di subentro riconosciuto* (art.1, comma 1, lettere u) e v), e la *garanzia di rimborso del credito* a favore di “soggetti finanziatori” e “investitori” (articolo 1, comma 1, lettere t) e p) – l'Autorità ha prospettato, in sede di prima attuazione, di considerare unicamente i fabbisogni di cui al “valore di subentro riconosciuto” collegabili a casi di prima attivazione del servizio idrico integrato, unitamente a quelli desumibili dai casi di “rimborso del credito”;
- con specifico riferimento agli interventi prioritari ammissibili a garanzia, l'Autorità, coerentemente con l'articolo 5 del richiamato d.P.C.M. 30 maggio 2019, ha ricompreso tra i medesimi:
 - gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (comma 2, lett. a), prevedendo che i finanziamenti del Fondo possano essere garantiti a copertura del fabbisogno aggiuntivo sotteso a detti interventi;
 - gli interventi (non ancora finanziati e avviati), che si qualificano come necessari all'adeguamento ai parametri di qualità tecnica, qualora non previsti nel Piano nazionale citato, introdotti dall'Autorità con deliberazione 917/2017/R/IDR, con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili (comma 2, lett. b) e che presentino una o più delle caratteristiche elencate nella medesima lettera, laddove detti interventi:
 - siano previsti da tempo nei programmi degli interventi (PdI) vigenti, ma non realizzati o realizzati solo parzialmente, previa verifica della congruità degli stessi rispetto alle effettive criticità rilevate nel territorio di pertinenza;
 - si renderebbero necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ma che - sulla base dei piani economico finanziari (PEF) elaborati dai competenti Enti di governo - non si è ritenuto di poter sostenere

- finanziariamente;
- non siano inclusi nelle programmazioni esistenti poiché la relativa area di incidenza supera i confini di competenza degli Enti cui è assegnato il compito di programmare;
 - gli interventi riguardanti piccole dighe (comma 2, lett. c), non inseriti nel Piano nazionale di cui alla lettera a) del medesimo comma e che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b) dello stesso comma;
 - in merito alla definizione dell'entità della garanzia da prestare, l'Autorità ha posto in consultazione un intervallo di valori della garanzia per i soggetti regolati, G_{reg} , compreso tra un minimo del 30% ed un massimo dell'80%, ed un valore massimo della garanzia per i soggetti non regolati, $G_{non\ reg}$, pari all'80%, prevedendo per entrambi i soggetti che l'esatta determinazione di tale valore tenga conto dei seguenti elementi:
 - il tasso di realizzazione degli interventi – connesso in maniera decrescente all'entità della garanzia – da combinare con un'adeguata capacità operativa del gestore;
 - il grado di patrimonializzazione del soggetto gestore – connesso in maniera decrescente all'entità della garanzia – condizionato al conseguimento, in un arco di tempo predefinito, di un livello congruo di patrimonio netto rispetto al capitale investito;
 - la durata del finanziamento – direttamente proporzionale all'entità della garanzia – al fine di favorire il ricorso a forme di finanziamento a medio e lungo termine, aumentando la stabilità delle curve dei rendimenti per il capitale di debito;
 - il grado di compimento dell'assetto istituzionale locale, favorendo garanzie più elevate nei contesti più svantaggiati, previa accettazione di impegni atti a garantire il completamento di tali assetti nonché la piena operatività degli Enti di governo dell'ambito;
 - la rilevanza strategica dell'operazione da finanziare, in termini di risultati attesi con riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti e al miglioramento dei parametri di qualità tecnica;
 - con riferimento alle modalità di alimentazione del Fondo di garanzia in oggetto, l'Autorità ha proposto di individuare una specifica componente perequativa, ponendo in consultazione un intervallo di valori per la sua quantificazione, ed ha previsto che gli oneri di gestione di detto Fondo possano essere ricompresi, per i gestori assoggettati alla regolazione dell'Autorità, a riconoscimento tariffario, al fine di assicurare che tali oneri trovino copertura *“sulla base territoriale rappresentata dai soggetti beneficiari”*;
 - nel richiamato documento di consultazione l'Autorità ha illustrato altresì i propri orientamenti in merito ad alcuni elementi procedurali afferenti:
 - ai requisiti soggettivi dei richiedenti, prevedendo specifiche condizionalità volte a contemperare l'esigenza di avviare rapidamente il finanziamento degli interventi prioritari con quella di assicurarne una esecuzione efficace e sostenibile;

- alle caratteristiche delle operazioni ammesse al rilascio della garanzia, distinguendo quelle ammissibili alla garanzia di rimborso del credito dalle casistiche di rilascio della garanzia di pagamento del valore di subentro riconosciuto;
- alle modalità di richiesta della garanzia, esplicitando il contenuto minimo che deve riportare detta richiesta;
- allo schema di funzionamento del Fondo, considerando anche le funzioni di monitoraggio e controllo che il d.P.C.M. 30 maggio 2019 attribuisce all'Autorità e a Csea, nonché i compiti del Comitato di valutazione del rischio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 368/2019/R/IDR sono pervenuti all'Autorità otto contributi da parte di gruppi di gestori e loro associazioni, un'associazione di Enti di governo dell'ambito, un Ministero ed un consulente;
- le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione dell'impostazione generale dell'Autorità, pur proponendo utili spunti di approfondimento;
- dai contributi ricevuti, tra gli elementi valutati nell'ambito della definizione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è emersa:
 - una condivisione dei criteri illustrati dall'Autorità per la selezione degli interventi prioritari, suggerendo specifiche categorie di interventi ritenuti prioritari nei rispettivi territori;
 - con particolare riferimento agli interventi di gestori di piccole dighe, la proposta di ulteriori criteri di selezione, legati in particolare alla funzionalità ed alla sinergia dell'opera rispetto al servizio idrico integrato;
 - generale condivisione della misura della garanzia posta in consultazione dall'Autorità, suggerendo, con riferimento alle determinanti prospettate per la sua quantificazione:
 - di adottare pesi specifici per ciascuna determinante dell'entità della garanzia e l'applicazione caso per caso del parametro più sfavorevole rispetto al *set* proposto;
 - di adottare opportune forme di controllo per evitare incentivi distorti all'utilizzo della garanzia legati a tassi di realizzazione di entità contenuta;
 - maggiore gradualità della relazione tra tasso di realizzazione ed entità della garanzia per quelle gestioni che hanno necessità di incrementare la capacità di spesa pur con tassi di realizzazione elevati;
 - di individuare una soglia minima del tasso di realizzazione per l'ammissione al Fondo;
 - la definizione di ulteriori indicatori relativi al livello di capitalizzazione degli operatori rispetto al grado di patrimonializzazione;

- differenti durate minime delle operazioni da ammettere a garanzia;
- nei contesti che hanno evidenziato carenze organizzative, di tener conto dello stato di conservazione delle opere trasmesse ai gestori e di subordinare l'accesso alla sottoscrizione di impegni per il superamento di dette criticità;
- ulteriori elementi utili per la valutazione della rilevanza strategica degli interventi;
- con riferimento agli orientamenti in merito agli elementi procedurali di funzionamento del Fondo (per i quali è stato espresso generale apprezzamento):
 - nell'ambito dei requisiti soggettivi di accesso alla garanzia, la necessità di ulteriori condizioni per i soggetti regolati (rispetto agli adempimenti previsti dalla regolazione vigente), nonché l'esigenza di prevedere requisiti specifici per i soggetti non regolati;
 - l'opportunità di ampliare l'elenco delle operazioni ammissibili a garanzia, qualora i finanziatori siano ritenuti meritevoli;
 - la proposta di prevedere ulteriori elementi da riportare nel contenuto minimo dell'istanza di accesso alla garanzia, nonché un meccanismo che intervenga in caso di inerzia dell'Ente di governo dell'ambito;
- a valle del documento per la consultazione 368/2019/R/IDR, in sede di definizione delle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità, all'articolo 30 dell'Allegato A alla citata deliberazione, ha istituito il “*Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015*”, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, detto Conto sia alimentato da una specifica componente perequativa (UI4), applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, posta pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo;
- trovano altresì rilievo in questa sede le disposizioni relative:
 - alla definizione del contenuto minimo della Convenzione tipo ai sensi della deliberazione 656/2015/R/IDR, e nello specifico alle procedure di cessazione e subentro di cui al Titolo IV della medesima deliberazione;
 - alle attività di *controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi*, di cui all'articolo 34, dell'Allegato A alla richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - alle regole per la definizione del *valore residuo* del gestore del SII, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 580/2019/R/IDR.

RITENUTO CHE:

- in linea con le previsioni normative sopra richiamate - nonché alla luce delle linee d'azione (volte ad una “*Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità*”) individuate dall’Autorità per perseguire gli obiettivi strategici del triennio 2019-2021 di cui alla deliberazione 242/2019/A - sia necessario agevolare l’accesso al credito e l’accelerazione degli investimenti nel settore idrico, nel rispetto del principio di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e della sostenibilità della tariffa applicata all’utenza;
- per le finalità di cui al precedente alinea, e in coerenza con i criteri recati dal d.P.C.M. 30 maggio 2019, sia necessario disciplinare le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/15, confermando l’impianto generale prospettato nel documento per la consultazione 368/2019/R/IDR;
- con specifico riferimento alle condizioni di accesso alla garanzia e alla determinazione della relativa entità, ferma restando l’esigenza di equilibrio finanziario del Fondo, sia opportuno contemperare gli elementi connessi alla rilevanza dell’intervento da realizzare, con l’efficacia operativa del contesto organizzativo e gestionale considerato e con la necessità di promuovere, laddove ricorrano le condizioni, la realizzazione di iniziative anche in situazioni che abbiano evidenziato criticità gestionali;
- con particolare riferimento alle attività di monitoraggio, sia necessario assicurare la disponibilità tempestiva delle informazioni necessarie a garantire che tutte le Amministrazioni interessate, per i relativi profili di competenza, possano esercitare nei termini previsti e in maniera efficace le attività affidate, definendo adeguati obblighi di rendicontazione, comunicazione e monitoraggio a fronte del rilascio della medesima garanzia.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario procedere all’istituzione presso Csea del Comitato di valutazione del rischio, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del d.P.C.M. 30 maggio 2019;
- sia opportuno procedere all’insediamento con specifico e successivo provvedimento, anche in considerazione dei plurimi soggetti istituzionali interessati, del Comitato di valutazione del rischio cui sono assegnate le funzioni enucleate all’articolo 9, comma 3, del citato d.P.C.M. 30 maggio 2019

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 221/2015 (di seguito: Fondo), in coerenza con quanto definito dal d.P.C.M. del 30 maggio 2019 e tenuto conto delle disposizioni recate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2019.
- 1.2 Le garanzie del Fondo, a norma del d.P.C.M. 30 maggio 2019, hanno ad oggetto:
 - a) il pagamento del valore di subentro riconosciuto (come definito all'articolo 1, comma 1, lett. v), del citato d.P.C.M. del 30 maggio 2019), la cui garanzia è prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore in possesso dei requisiti di idoneità per l'accesso al Fondo medesimo (c.d. "gestore titolato" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l) del decreto in parola);
 - b) il rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.
- 1.3 La consistenza delle garanzie di cui al precedente comma è assicurata dal "*Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015*", istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) dall'Articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, il quale definisce altresì le modalità di alimentazione di detto Conto.
- 1.4 Costituiscono "*soggetti beneficiari*" del Fondo le gestioni titolate a richiedere il rilascio della garanzia, come definite al comma 6.1 del presente provvedimento.

Articolo 2

Istituzione del Comitato di valutazione dei rischi

- 2.1 È istituito presso Csea, il Comitato di valutazione del rischio (di seguito: Comitato di valutazione) di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del d.P.C.M. 30 maggio 2019.
- 2.2 Il Comitato di valutazione è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto da esperti in valutazione dei rischi finanziari, in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, nonché da un esperto indipendente.
- 2.3 Con successivo provvedimento l'Autorità procede all'insediamento dei componenti del Comitato di valutazione.

Articolo 3

Interventi prioritari ammissibili a garanzia

- 3.1 Gli interventi per la cui realizzazione può essere concessa la garanzia del valore di subentro riconosciuto o la garanzia del rimborso del credito, di cui all'articolo 5 del d.P.C.M. 30 maggio 2019, sono declinati come segue:
- a) interventi previsti nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17, per la quota parte non finanziata con le risorse di cui al comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18;
 - b) interventi (non ancora finanziati e avviati), che si qualificano come necessari all'adeguamento ai parametri di qualità tecnica introdotti dall'Autorità con deliberazione 917/2017/R/IDR, qualora non previsti nel citato Piano nazionale, che presentino una o più delle caratteristiche riportate all'articolo 5, comma 2, lettera. b) del d.P.C.M. 30 maggio 2019, con priorità per i seguenti:
 - interventi già pianificati e immediatamente cantierabili;
 - interventi previsti da tempo nei programmi degli interventi (PdI) vigenti, ma non realizzati o realizzati solo parzialmente, previa verifica della congruità degli stessi rispetto alle effettive criticità rilevate nel territorio di pertinenza;
 - interventi che, sulla base dei piani economico finanziari (PEF) elaborati dai competenti Enti di governo dell'ambito, non si è ritenuto di poter sostenere finanziariamente;
 - interventi non inclusi nelle programmazioni esistenti poiché la relativa area di incidenza supera i confini di competenza degli Enti cui è assegnato il compito di programmare;
 - c) interventi riguardanti piccole dighe – come definite all'articolo 1 del d.P.C.M. 30 maggio 2019 – non inseriti nel Piano nazionale, che ricadono in una delle tipologie di cui al citato articolo 5, comma 2, lettera. b) del d.P.C.M. 30 maggio 2019 e già dotati di proprio finanziamento.

Articolo 4

Tipologia di operazioni ammesse al rilascio della garanzia di rimborso del credito

- 4.1 Sono ammesse al rilascio delle garanzie di cui al precedente comma 1.2 le nuove operazioni di finanziamento destinate a supportare gli interventi prioritari definiti nel precedente Articolo 3.

- 4.2 Le operazioni di finanziamento ammissibili alla “garanzia di rimborso del credito” sono riconducibili alle seguenti tipologie:
- a) i contratti di finanziamento a medio/lungo termine - a copertura, totale o parziale, dei costi per gli investimenti nel SII come risultanti nel programma degli interventi del gestore titolato adottato dall’Ente di governo dell’ambito o da questo successivamente approvato e deliberato – sottoscritti con i seguenti soggetti finanziatori (definiti all’articolo 1, comma 1, lett. *t*) del d.P.C.M. 30 maggio 2019):
 - banche,
 - intermediari finanziari,
 - Cassa depositi e prestiti,
 - Banca europea degli investimenti;
 - b) gli strumenti finanziari (di cui siano titolari i soggetti investitori definiti all’articolo 1, comma 1, lett. *p*) del d.P.C.M. 30 maggio 2019), quali:
 - obbligazioni, emesse dalle società affidatarie del servizio idrico, sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio;
 - obbligazioni e titoli di debito emessi da società di progetto, ovvero società operanti nella gestione del SII, al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità;
 - altri titoli di debito comunque emessi ai fini del supporto del programma degli interventi del gestore titolato, con scadenza superiore ai diciotto mesi e un giorno.
- 4.3 È fatta salva la facoltà di proporre l’ammissione a garanzia di ulteriori operazioni di finanziamento non ricomprese tra le tipologie di cui ai punti a) e b) del precedente comma, ove ciò si renda necessario ai fini del contenimento degli oneri connessi alle operazioni di finanziamento medesime e motivando il mancato ricorso alle suddette tipologie.

Articolo 5

Fattispecie ammissibili al rilascio della garanzia di pagamento del valore di subentro

- 5.1 La garanzia del “Valore di subentro riconosciuto”, dovuto al gestore uscente, può essere prevista – coerentemente con le disposizioni di cui al “Titolo IV Cessazione e subentro” dell’Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR – nei seguenti casi:
- a) subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia (ossia di subentro ai soggetti salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un

affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*);

b) subentro alla gestione unica d'ambito;

5.2 Il valore di subentro oggetto della garanzia deve essere corrisposto da parte del gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.

Articolo 6

Requisiti soggettivi dei richiedenti

6.1 Possono richiedere le garanzie di cui al precedente Articolo 1:

- a) i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi del d.lgs. 152/06 nel rispetto del principio di unicità della gestione, ovvero i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, che gestiscano il servizio idrico in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, che abbiano sottoscritto la convenzione di affidamento con l'Ente di governo dell'ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base della convenzione-tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- b) i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo;
- c) i fornitori all'ingrosso di servizi idrici (assoggettati alla regolazione dell'Autorità, che erogano ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO), nonché i soggetti qualificati come *common carrier* assoggettabili ai medesimi obiettivi di qualità previsti per le attività all'ingrosso;
- d) i soggetti che abbiano titolo a gestire dighe e opere di derivazione e adduzione nel caso in cui le medesime, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del servizio idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione con la cessione della risorsa idrica.

6.2 L'ammissibilità dei soggetti di cui al comma precedente alle garanzie è altresì subordinata alle seguenti condizionalità:

- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del soggetto beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell'attività per cui il soggetto realizzatore richiede la garanzia;

- per i soggetti beneficiari assoggettati alla regolazione dell'Autorità, ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione.

Articolo 7

Entità della garanzia

- 7.1 Con riferimento ai soggetti regolati, l'entità della garanzia a copertura parziale dell'ammontare dell'operazione finanziaria ammissibile f per ciascun soggetto beneficiario i , $G_{reg,f,i}$, è definita nell'ambito del seguente intervallo:

GARANZIA PER SOGGETTI REGOLATI
$30\% \leq G_{reg,f,i} \leq 80\%$

- 7.2 La quantificazione della garanzia all'interno dell'intervallo definito al precedente comma viene proposta dal gestore titolato - in accordo con il pertinente Ente di governo dell'ambito ovvero con altro soggetto competente - e valutata dall'Autorità, previo parere da parte del Comitato di valutazione del rischio istituito all'Articolo 2, tenuto conto della capienza del Fondo, nonché in considerazione dei seguenti fattori:

- a) il tasso di realizzazione degli investimenti programmati nel periodo 2016-2019, τ_{MTI-2} , definito ai sensi del comma 34.3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (di seguito: MTI-3), in relazione alla capacità operativa del gestore;
- b) il grado di patrimonializzazione del soggetto gestore, definito come rapporto tra patrimonio netto e capitale investito netto, decurtato di quello relativo ai contributi a fondo perduto ($CIN - CIN_{fp}$);
- c) la durata del finanziamento;
- d) il grado di compimento dell'assetto istituzionale locale, inteso come il completamento delle attività necessarie alla piena operatività dell'Ente di governo dell'ambito e all'affidamento della gestione del servizio;

e) la rilevanza strategica delle operazioni da finanziare, valutata in termini di magnitudo dell'intervento (popolazione impattata, ambiti territoriali coinvolti) e di output attesi (miglioramento dei parametri di qualità tecnica).

7.3 Con riferimento ai soggetti non regolati, l'entità della garanzia a copertura parziale dell'ammontare dell'operazione finanziaria ammissibile f per ciascun soggetto beneficiario i , $G_{non\ reg,f,i}$, è definita nell'ambito del seguente intervallo:

GARANZIA PER SOGGETTI NON REGOLATI
$G_{non\ reg,f,i} \leq 80\%$

7.4 Per la valutazione della quantificazione della garanzia l'Autorità, previo parere da parte del Comitato di valutazione, può tenere in considerazione i fattori di cui al comma 7.2 che risultino applicabili anche al soggetto beneficiario non regolato.

Articolo 8

Copertura degli oneri di gestione della garanzia

8.1 I costi di gestione del Fondo trovano copertura nel limite massimo del 2 per cento delle risorse derivanti dalla componente perequativa UI4 istituita dall'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

8.2 A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, ciascun soggetto non regolato beneficiario è tenuto al versamento a Csea di un ammontare pari al costo della garanzia medesima, determinato sulla base delle valutazioni compiute dal Comitato di valutazione anche tenuto conto della rischiosità dell'operazione garantita e dell'entità della garanzia concessa.

Articolo 9

Modalità di richiesta e rilascio della garanzia

9.1 I soggetti in possesso dei requisiti enucleati al precedente Articolo 6 - in accordo con il pertinente Ente di governo dell'ambito ovvero con altro soggetto competente - possono far richiesta di accesso alle garanzie del Fondo, trasmettendo apposita istanza all'Autorità e alla Csea.

9.2 La richiesta della garanzia dovrà riportare, in particolare, i seguenti contenuti minimi:

- una descrizione dettagliata dell'operazione per la quale si richiede il rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, ovvero del rimborso del credito;
- una descrizione dell'intervento da sostenere tramite il ricorso alla garanzia, anche indicando:
 - la tipologia di interventi – tra quelle dettagliate all'articolo 5 del d.P.C.M. 30 maggio 2019 e all'Articolo 3 del presente provvedimento – a cui il medesimo è riconducibile;
 - il numero di comuni e di abitanti residenti interessati dall'intervento medesimo;
 - l'indicatore di qualità tecnica al cui mantenimento o miglioramento l'intervento in questione è destinato;
 - per i soggetti non regolati, elementi utili a valutare il grado di sinergia e complementarietà con le infrastrutture del servizio idrico integrato, ovvero con gli interventi ricompresi nelle programmazioni di ambito;
 - il relativo cronoprogramma recante le fasi e i tempi di esecuzione dei lavori;
- una relazione sulle fonti di finanziamento che caratterizzano la gestione, esplicitando, in particolare, la composizione delle stesse (anche distinguendo tra finanziamenti a breve termine e a medio-lungo termine), nonché la presenza di eventuali risorse pubbliche di cui si è beneficiari (indicando l'anno di assegnazione e la quota parte di fondi già impiegati).

9.3 L'Autorità valuta la richiesta, verificando in particolare l'adeguatezza dell'intervento rispetto ai criteri di ammissibilità definiti all'Articolo 3, ovvero – in caso di richiesta di garanzia del valore di subentro riconosciuto – l'ammissibilità delle disposizioni di cui all'Articolo 5, nonché la capacità gestionale dell'operatore chiamato alla conduzione delle opere.

9.4 Il Comitato di valutazione esprime un parere in ordine all'intervento da ammettere a garanzia di rimborso del credito ed alla misura della garanzia proposta – tenendo conto delle disposizioni di cui all'Articolo 7 – nonché in ordine alle modalità operative del Fondo.

9.5 Acquisito il parere del Comitato di valutazione, l'Autorità, con proprio provvedimento, accoglie l'istanza di accesso alla garanzia formulata dal soggetto beneficiario e autorizza Csea al rilascio della garanzia secondo le modalità di cui al successivo comma 9.6. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, vengono:

- a) eventualmente previste - in particolare a fronte di elevati livelli della garanzia - condizionalità specifiche, a carattere individuale, volte al superamento di criticità che caratterizzino la gestione;
- b) stabilite le modalità di accantonamento, in misura non inferiore all'8%

dell'importo garantito, tenendo conto, in particolare per i soggetti beneficiari non regolati, dei fattori di cui al precedente comma 7.2 ove risultino ai medesimi applicabili.

- 9.6 Csea definisce le modalità operative concernenti le modalità ed i termini di rilascio della garanzia.

Articolo 10

Obblighi di rendicontazione e comunicazione

- 10.1 Il soggetto beneficiario della garanzia, entro 30 giorni dall'approvazione della relativa istanza, provvede a:
- a) comunicare all'Autorità, alla Csea e – per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 6.1 – al proprio Ente di governo dell'ambito – il nominativo del Responsabile Unico di Procedimento (di seguito: RUP);
 - b) per il tramite del RUP, reperire il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'opera utilizzando l'apposito sistema telematico istituito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al fine di garantire opportuna tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari;
 - c) inserire i dati richiesti per il monitoraggio degli interventi nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui al d.lgs. 229/11.
- 10.2 Per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 6.1, l'Ente di governo dell'ambito attesta l'aggiornamento, per le annualità di competenza, del Programma degli Interventi predisposto nell'ambito dello specifico schema regolatorio *pro tempore* vigente del soggetto beneficiario, secondo le indicazioni metodologiche definite dall'Autorità.
- 10.3 A partire dalla data di approvazione dell'istanza di cui all'Articolo 9, l'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente – o il soggetto titolato ai sensi della lettera d) del precedente comma 6.1 –, con cadenza annuale informa l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di garanzia, aggiornando il cronoprogramma finanziario e motivando eventuali criticità o ritardi nella realizzazione dell'intervento o nel rimborso dell'operazione di finanziamento sottesa.
- 10.4 Csea, a norma dell'art. 10 del d.P.C.M. 30 maggio 2019, provvede a:
- comunicare periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità l'ammontare delle garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti, specificando l'elenco dei soggetti ammessi a garanzia e dei relativi interventi, il tipo di garanzia fornita e il relativo valore, le condizioni applicate;
 - fornire semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosità del

portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo.

- 10.5 Al fine di contenere gli oneri relativi al D.M. 19 novembre 2019, Csea fornisce tempestivamente le informazioni sul rischio potenziale, nonché ulteriori elementi utili, sia per le valutazioni in ordine all'eventuale aggiornamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza, sia per verificare la congruità della componente UI4.
- 10.6 L'Autorità ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma del comma 4 dell'articolo 10 del d.P.C.M. 30 maggio 2019, sulla base dei dati di cui al comma 1, relazionano annualmente alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti.
- 10.7 L'Autorità, con cadenza annuale, pubblica nel proprio sito istituzionale - a norma dell'articolo 58, comma 4, della legge 221/15 - lo stato di avanzamento e realizzazione degli interventi per i quali è stata concessa la garanzia e l'operatività del Fondo.

Articolo 11

Escussione, surroga e revoca anticipata della garanzia

- 11.1 Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento del Fondo assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore – rappresentato dal soggetto finanziatore o investitore nel caso di garanzia di rimborso del credito e dal gestore uscente nel caso di garanzia di pagamento del valore di subentro –, con esclusione della facoltà per il Fondo di opporre il beneficio della preventiva escussione.
- 11.2 La richiesta di escussione della garanzia del Fondo va presentata dal soggetto creditore all'Autorità e a Csea, trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al soggetto beneficiario o – in caso di garanzia di pagamento del valore di subentro – trascorso il termine di cui al precedente comma 5.2.
- 11.3 Con l'avvenuta escussione della garanzia del Fondo di cui al comma 1, il Fondo è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo.
- 11.4 Laddove si verificano le condizioni per escutere la garanzia, il gestore titolato è tenuto alla restituzione della medesima, in forma rateizzata secondo le modalità definite dall'Autorità e dalla Csea nell'ambito dei pertinenti provvedimenti in ordine alle condizioni specifiche, a carattere individuale, concernenti i termini di rilascio, ai sensi del precedente comma 9.5, e in ogni caso in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi. In caso di garanzia del valore di subentro, l'obbligo di restituzione è in capo al gestore subentrante alle medesime condizioni.

- 11.5 La somma da restituire è pari all'importo versato dalla Csea per l'intervento considerato, cui si sommano i costi di garanzia eventualmente non ancora versati, ed è maggiorata per l'importo degli interessi.
- 11.6 L'Autorità può disporre la revoca anticipata della garanzia - e il conseguente reintegro nel Fondo - al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
- a) mancato rispetto delle specifiche condizionalità eventualmente individuate dall'Autorità ai sensi del precedente comma 9.5 e nei termini da essa stabiliti;
 - b) mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione e comunicazione di cui ai precedenti commi 10.1, 10.2, 10.3 entro un anno dalla sussistenza del relativo obbligo e nei termini che saranno indicati dall'Autorità, nonché eventuali incongruenze rilevate nella rendicontazione delle risorse o distorsione delle medesime risorse rispetto alle finalità del Fondo;
 - c) venir meno dei requisiti di cui all'Articolo 3 e 6 del presente provvedimento, nonché pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato su illeciti di pertinenza del progetto ammesso a garanzia.

Articolo 12

Monitoraggio e verifiche

- 12.1 L'Autorità e la Csea, ognuno per i profili di propria competenza, provvedono al controllo ed al monitoraggio degli interventi ammessi alla garanzia del Fondo, acquisendo tutte le informazioni all'uopo necessarie, anche tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al d.lgs. 229/11.
- In particolare, l'Autorità effettua le verifiche sullo sviluppo degli interventi anche tenuto conto delle informazioni trasmesse nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie, ovvero tramite controlli *ad hoc*, richiedendo il dettaglio delle motivazioni di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori, esercitando i poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione ad essa attribuiti con legge 481/95.

Articolo 13

Disposizioni finali

- 13.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano sino alla completa estinzione degli obblighi in capo al soggetto beneficiario della garanzia concessa, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 11 in merito alle procedure di escussione, surroga e revoca della garanzia medesima.

- 13.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 13.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini